

1. La bozza di linee guida

Da parecchio tempo ormai, sia gli operatori del settore delle fonti rinnovabili che i professionisti specializzati nell'assistenza all'impresе attive in questo mercato, chiedevano un deciso intervento del Legislatore volto a chiarire i non pochi dubbi normativi legati allo sviluppo degli impianti a energia pulita.

Dubbi questi di non poca rilevanza. Difatti, la scarsa chiarezza procedurale ha, quanto meno, reso poco agevole agli studi legali impegnati nel settore delle rinnovabili la possibilità di fornire al cliente–investitore certezze in fatto di tempi e costi per l'ottenimento delle autorizzazioni uniche.

Avendo in mente questo quadro, non può che apprezzarsi l'intervento della Conferenza unificata che, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con i dicasteri di Ambiente e Beni Culturali, ha messo a punto, come previsto dal D.Lgs. 387 del 2003, una bozza di linee guida sull'autorizzazione unica. Tali linee guida una volta approvate contribuiranno, si spera vivamente, a rendere più uniforme in tutto il territorio nazionale la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione unica. Procedura che oggi varia notevolmente da regione a regione.

Prima di esaminare nel dettaglio le novità introdotte dalla bozza, riteniamo di esprimere un'opinione condivisa nel ritenere che le linee guida, pur costituendo un segnale importante, rappresentino tuttavia solo un primo passo verso un vero e proprio intervento incisivo da parte del legislatore.

2. Trasparenza amministrativa

La prima significativa novità che emerge dalle linee guida è costituita dalla richiesta alle Amministrazioni locali di contribuire in termini di trasparenza informativa e pubblicità verso gli operatori. Nello specifico le linee guida sollecitano le Regioni ovvero le Province delegate a rendere pubbliche, anche tramite il sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento.

Naturalmente, il contenuto delle indicazioni pubblicate varierà a seconda *“della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorità competente al rilascio del titolo, la documentazione da allegare all'istanza medesima ed il numero di copie necessario, le modalità e i termini di conclusione dei relativi procedimenti, eventualmente fornendo l'apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica”*. Molto interessante il fatto che ad essere resi pubblici saranno anche gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non idonei.

3. Monitoraggio

Riteniamo apprezzabile poi la scelta di continuo aggiornamento delle linee guida prevista dalla Conferenza unificata. A tal fine, le Regioni redigono e trasmettono annualmente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Conferenza unificata stessa, una relazione contenente, per l'anno di riferimento, alcuni dati significativi quali:

- a) il numero di richieste di autorizzazione ricevute;
- b) il numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;
- c) il numero dei procedimenti pendenti;
- d) il tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;
- e) i dati circa la potenza e la producibilità degli impianti autorizzati;
- e) le proposte per eventuali misure normative correttive per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

I dossier ricavati dalle informazioni trasmesse dalla Regioni, consentiranno alla Conferenza unificata e ai Dicasteri di tracciare un quadro più aderente alla realtà locale e conseguentemente di adottare le misure correttive necessarie.

4. Contenuti dell'istanza

Le linee guida ripercorrono i contenuti minimi dell'istanza necessaria per il rilascio dell'autorizzazione unica. Oltre alla *"specificata documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti nonché altra documentazione richiesta dall'amministrazione competente"*, terminologia questa che lascia di per sé un ampio margine di discrezionalità, l'istanza deve essere corredata dal progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino.

L'istanza è, inoltre, corredata da una relazione tecnica che indica:

- a) i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale;
- b) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
- c) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- d) una stima dei costi di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- e) un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.

5. Avvio e svolgimento del procedimento unico

La procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione unica si svolge tramite la conferenza di servizi *"nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili"*. Entro quindici giorni dal deposito dell'istanza, poi, l'Amministrazione competente, verificata la completezza della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento. Il procedimento si intende avviato in caso di mancata comunicazione di improcedibilità, da parte dell'Amministrazione, entro il termine appena indicato.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione procedente convoca la conferenza dei servizi che deve richiedere l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento.

Infine, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2003 il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza ritenuta procedibile.

6. Valutazioni conclusive

Pur nella consapevolezza che solo in sede di applicazione le linee guida potranno essere concretamente valutate, ci soffermiamo brevemente per un primo apprezzamento sul contenuto del documento.

In particolare, ci pare che per aiutare concretamente lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia siano necessari interventi ben più incisivi e determinati di quello testé esaminato. Il contributo della Conferenza unificata, infatti, per quanto apprezzabile (lo ripetiamo) se inteso quale avvio di un percorso normativo, sembra d'altra parte alquanto generico e poco concreto nella sostanza. Le linee guida poi riconoscono ancora un margine troppo ampio di autonomia e discrezionalità ad ogni singola regione per ciò che riguarda i criteri ed i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.